



## **ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE**

### **DIVIETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NELLE AREE ADIACENTI IL PERCORSO CICLO-PEDONALE E STORICO-NATURALISTICO DEL FIUME MARECCHIA NEL TRATTO CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO COMUNALE**

#### **IL SINDACO**

**Premesso** che, a causa di gravi incidenti, direttamente collegati all'esercizio dell'attività venatoria, occorsi negli anni precedenti a cittadini che utilizzavano i percorsi ciclo-pedonali e storico-naturalistici presenti in sponda destra e sinistra del Fiume Marecchia, l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad emanare un'apposita ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità, in particolare di quella degli utilizzatori di quei percorsi, disponendo il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree adiacenti ai medesimi tracciati;

**Considerato** che l'Amministrazione comunale, anche per la stagione venatoria 2023-2024, intende scongiurare l'eventualità del ripetersi di tali tipologie di incidenti, così come la possibilità di insorgere di discussioni e litigi fra cacciatori ed utenti del percorso, che in passato si sono puntualmente verificati provocando tensioni ed allarme sociale, adottando idonee misure per la tutela della incolumità pubblica;

**Tenuto conto** che la presenza dei cacciatori in aree limitrofe ai centri abitati, in cui si registra la presenza di fabbricati o attività, è regolamentata da quanto previsto all'art.21, commi e) ed f), della Legge 11/02/1992, n. 157, come recepiti nella L.R. 15/02/1994, n. 8 e ss.mm.ii., che vietano l'esercizio dell'attività venatoria nelle zone con presenza di immobili, fabbricati ed attività ricomprese nel raggio di cento metri e in presenza di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili nel raggio di cinquanta metri e che pongono il divieto di sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati adibiti a residenza o a luoghi di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili;

#### **Rilevato:**

- che il percorso storico-naturalistico del fiume Marecchia è stato inserito con Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n.1157 del 21 Luglio 2014 nella rete delle ciclovie regionali (itinerario ER33), identificandolo anche quale itinerario di rilevanza nazionale di Bicalitalia (BI7 "Romagna-Versiglia");
- inoltre, che in prossimità del percorso storico-naturalistico, in sponda destra del fiume Marecchia, si colloca la zona dei bacini dell'ex cava dell'In.Cal. System, facilmente raggiungibile in bicicletta anche dal centro di Rimini attraverso tale percorso ed oggetto di visite didattiche per l'osservazione della flora e della fauna, con particolare riferimento all'avifauna e che tale area è ricompresa tra le aree del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT4090002 "Torriana, Montebello e Fiume Marecchia", per l'alto valore ambientale e paesaggistico del luogo;

**Constatato** che gli episodi verificatisi in passato hanno generato un forte allarme sociale per il concreto pericolo per l'ordine pubblico e per l'incolumità pubblica, dal momento che i percorsi in discorso sono molto frequentati tanto per attività ludico-didattiche quanto per le peculiarità storico-





Comune di Rimini

Il Sindaco

naturalistiche del sito, oltre ad essere molto apprezzato e utilizzato dai cicloturisti anche stranieri per la bellezza del paesaggio attraverso il quale si snoda il tracciato;

**Ritenuto**, per quanto sopra, necessario e urgente intervenire con un provvedimento specifico in ordine ai tracciati in questione a tutela della pubblica incolumità per prevenire incidenti e garantire idonee condizioni affinché i numerosi utenti, che soprattutto nella stagione estiva/autunnale frequentano il sito (periodo che si sovrappone alla stagione venatoria), possano utilizzare il percorso in condizioni di piena sicurezza;

**Preso atto** del “Calendario venatorio regionale - Stagione 2023/2024” di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 22 maggio 2023;

#### **Constatato**

- che tale provvedimento specifico, partendo dai presupposti di legge, è volto a individuare le aree nelle quali, tenendo conto delle particolari condizioni del loro utilizzo per attività naturalistiche e sportive in interazione con il contesto ambientale circostante, è vietato esercitare l'attività venatoria e sparare;
- che l'apposizione del divieto di caccia sopra indicato non pregiudica l'esercizio dell'attività venatoria sul territorio comunale, rimanendo ampie zone a disposizione in cui esercitare tale attività liberamente;

**Dato atto** che è stata data preventiva informazione della presente ordinanza alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo con nota prot.n. 0319351 del 14/09/2023 ;

#### **Visti**

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e ss.mm.ii.;
- l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.;

## **ORDINA**

per l'intero periodo previsto dal “Calendario venatorio regionale - Stagione 2023/2024” della Regione Emilia-Romagna di cui alle Delibere regionali citate in premessa, **il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria lungo il “Percorso Storico Naturalistico” che si snoda a destra e sinistra del fiume Marecchia, per il tratto che interessa il territorio comunale compreso tra la S.S.16 e il confine comunale**, come meglio delimitato nell'allegata planimetria che forma parte integrante del provvedimento, con le seguenti modalità:

- l'esercizio venatorio, sia in forma vagante sia con appostamenti temporanei, fatti salvi gli appostamenti fissi regolarmente autorizzati dalla Regione, **lungo il “Percorso Storico Naturalistico” del Fiume Marecchia è VIETATO in una fascia di larghezza di cinquanta metri a destra ed a sinistra** dello stesso, ed in tale fascia è inoltre obbligatorio tenere il fucile scarico;
- nelle zone adiacenti è **VIETATO** sparare in modo che la traiettoria di tiro attraversi il percorso stesso;
- è **VIETATO** attraversare il percorso e/o camminare sullo stesso con fucile carico.





Comune di Rimini

Il Sindaco

## DISPONE

- il provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Rimini con validità fino alla conclusione della stagione venatoria 2023/2024 come definita dal calendario venatorio della Regione Emilia-Romagna;
- è data massima diffusione al presente provvedimento;
- il controllo del rispetto del provvedimento è effettuato, ognuno per le proprie competenze, dall'Arma dei Carabinieri Nucleo Forestale, dalla Polizia Provinciale, dalla Polizia Locale, dalle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste;
- le eventuali violazioni sono perseguite con le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia di attività venatoria (Legge 11 febbraio 1992, n.157 e L.R. 15 febbraio 1994, n.8 e ss.mm.ii.);
- il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art.650 c.p.;

## AVVERTE

- Responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Dellavalle Dirigente del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini, con sede in Via Rosaspina, n. 21;
- contro il presente provvedimento è ammissibile: ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 gg. dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio, ovvero ricorso al T.A.R. dell'Emilia-Romagna entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero entro 120 gg. ricorso straordinario al Capo dello Stato.

## DISPONE

la presente Ordinanza è resa nota alla Cittadinanza in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati mediante pubblici avvisi:

- pubblicazione sul sito Web del Comune di Rimini;
- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Copia della presente ordinanza è inoltre inviata per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Rimini;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando dei Carabinieri di Rimini;
- Alla Polizia Provinciale della Provincia di Rimini;
- All'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- Alle Associazioni venatorie locali.

**IL SINDACO**

**Jamil Sadegholvaad**

*F.to digitalmente*

